

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2017) 3220 final della Commissione del 29 maggio 2017 relativa alle misure di aiuto di natura non fiscale attuate dalla Germania a favore della Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (e altri) SA.43145 (2016/FC) (GU 2017, C 193, pag. 1); nonché
- condannare la Commissione ai costi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo:

Violazione delle forme sostanziali e procedurali ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 TFUE in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 4, e con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589⁽¹⁾, nonché ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE

- La Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente, in quanto a suo avviso la decisione impugnata è stata emanata esclusivamente sulla base di una valutazione preliminare, sebbene la Commissione fosse tenuta ad avviare un procedimento d'indagine formale. La ricorrente fa valere che la Commissione, compiendo una valutazione dei dati e delle informazioni a sua disposizione conformemente ai suoi obblighi, avrebbe dovuto esprimere preoccupazione riguardo alla compatibilità delle misure di aiuto di natura non fiscale attuate illegittimamente dalla Germania a favore della Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (e altri).
- La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE, nei limiti in cui nella decisione impugnata non ha esaminato tali dati e informazioni suscettibili di destare preoccupazione, non li ha esaminati a sufficienza o li ha esaminati in gran parte erroneamente.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 25 agosto 2017 — EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO — IOS Finance EFC (IOS finance)

(Causa T-583/17)

(2017/C 338/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: B. Sorg, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IOS Finance EFC, SA (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «IOS FINANCE» — Marchio dell'Unione europea n. 12 544 061

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 giugno 2017 nel procedimento R 2262/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ordinanza del Tribunale del 23 agosto 2017 — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

(Causa T-209/17) ⁽¹⁾

(2017/C 338/25)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C @@ del @@.
